

- in quote costanti, nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro esercizi successivi.

L'agevolazione in questione si applica anche ai fini Irap e in maniera differente a seconda che il soggetto erogante sia una società di capitali/ente commerciale o una impresa individuale / società di persone.

Per le imprese individuali e le società di persone la base imponibile Irap si determina come differenza tra determinati proventi e oneri, considerati nella stessa misura rilevante ai fini Irpef e a prescindere dalla risultanza di bilancio.

Sono oneri rilevanti, tra gli altri, i costi per servizi (di cui al dm 17/1/1992), categoria all'interno della quale si possono collocare i corrispettivi erogati in forza di contratto di sponsorizzazione. Ne consegue che questi sono deducibili ai fini Irap nella stessa misura prevista ai fini Irpef, ovvero solo se sono rispettate tutte le condizioni già descritte.

22

Trattamento fiscale corrispettivi

Un'associazione sportiva dilettantistica ha ricevuto corrispettivi in denaro da una impresa commerciale a fronte di un contratto di sponsorizzazione. Si chiede di conoscere il trattamento ai fini fiscali delle somme ricevute.

P.L.

Risponde Maurizio Mottola

Dal punto di vista del soggetto che riceve i corrispettivi, la sponsorizzazione viene comunque considerata come operazione di natura commerciale, qualunque sia la sua natura giuridica (nel caso in questione si tratta di ente non commerciale costituito nella forma di associazione sportiva dilettantistica). Pertanto i corrispettivi ricevuti concorrono sempre a formare il reddito di impresa dell'esercizio di competenza e sono quindi sempre imponibili ai fini delle imposte dirette (Irpef o Ires e Irap) oltre che ai fini Iva. I corrispettivi della sponsorizzazione potrebbero rientrare tra i redditi diversi solo nel caso in cui fosse certa la natura occasionale dell'operazione commerciale intrapresa.

22

Detrazione Iva

Un'associazione sportiva dilettantistica in regime ex lege 398/1991 ha ricevuto il corrispettivo in denaro previsto da un contratto di sponsorizzazione sottoscritto con una impresa commerciale. Qual è la detrazione forfettaria prevista ai fini Iva?

G.Z.

Risponde Maurizio Mottola

I soggetti in regime ex lege 398/1991 determinano l'Iva da versare applicando all'Iva a debito determinate percentuali di detrazione forfettaria. La detrazione prevista nel caso specifico è pari al 10%. Occorre tuttavia verificare attentamente se nella fattispecie trattasi realmente di sponsorizzazione o di generica prestazione pubblicitaria, in quanto in quest'ultimo caso la detrazione prevista è pari al 50%.

22

Imposta di registro

Il presidente del direttivo di una associazione spor-

tiva dilettantistica chiede di conoscere se all'atto della registrazione di un contratto di sponsorizzazione è dovuto il versamento dell'imposta di registro.

D.L.

Risponde Maurizio Mottola

Quantunque la forma scritta non sia prescritta dalla legge ad substantiam (a pena di nullità) è tuttavia consigliabile redigere un contratto di sponsorizzazione per iscritto ai fini probatori (in modo cioè da individuare in maniera inequivocabile tutte le clausole che regolano il rapporto tra le parti) e soprattutto ai fini fiscali. Le parti sono libere di scegliere le clausole da inserire nel contratto, anche se la prassi e la dottrina consolidate in materia consentono di individuare un contenuto minimo che il contratto di sponsorizzazione dovrebbe prevedere. È prescritta la registrazione del contratto solo in caso d'uso e in tal caso occorre versare l'imposta di registro in misura fissa pari a euro 168,00, trattandosi di operazione comunque soggetta a Iva.

22

Spese di rappresentanza

In ambito sportivo, quando si è in presenza di spese di rappresentanza e non di spese di pubblicità? Quale trattamento tributario è riservato alle spese di rappresentanza in capo ad una impresa commerciale?

O.N.

Risponde Maurizio Mottola

In linea generale e quindi non solo in ambito sportivo, secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3433 depositata il 5/3/2012, si considerano spese di rappresentanza quelle che contribuiscono ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, anche in assenza di un ritorno commerciale, mentre si considerano spese di pubblicità quelle sostenute per ottenere un incremento nelle vendite del prodotto o del servizio propagandato, immediato o atteso in futuro. Pertanto, in assenza di incremento commerciale reale e concreto, le spese di pubblicità vengono riqualficate come spese di rappresentanza con la conseguente inapplicabilità del regime fiscale più vantaggioso disposto a favore delle spese di pubblicità. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del dpr 917/1986, come modificato dalla Finanziaria 2008 e integrato dal dm 19/11/2008, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura commisurata ai ricavi e ai proventi della gestione caratteristica dell'impresa, se sono sostenute per l'erogazione di beni e servizi a titolo gratuito e se rispondono a criteri di inerenza, coerenza e congruità. Altro elemento distintivo chiave è quello della gratuità: si è in presenza di spese di rappresentanza quando non sono riscontrabili obbligazioni di alcun genere a carico del soggetto beneficiario, mentre il contratto di sponsorizzazione prevede una serie di obblighi a carico del beneficiario (prestazioni promozionali pubblicitarie).

15.1

Immobilie in zona svantaggiata

Vorrei sapere se è riconosciuto l'esonero dall'Imu per i terreni ubicati in un comune svantaggiato indicato

FISCO